AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 10/20/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ TRMEDIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "YOU TIVU - LCN 644") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N.1/2019 – PROC. 89/19/GG-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 gennaio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*

documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS*;*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la legge della Regione Emilia-Romagna, del 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*";

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*";

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Emilia-Romagna le funzioni di "*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità*";

VISTO l'art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" ai sensi del quale "*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*", come modificato dall'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole «*fino a non oltre il 31 dicembre 2019*» siano sostituite dall' inciso: «*fino a non oltre il 31 marzo 2020*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna, con atto n. CONT n. 1/2019, del 21 ottobre 2019 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della TRMEDIA S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*You Tivu - LCN 644*", ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS in ragione della mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle registrazioni – richieste via PEC alla società con nota prot. AL/2018/0064603 del 21 dicembre 2018 - dei programmi trasmessi dal 28 settembre 2018 al 28 dicembre 2018 con il marchio "You Tivu". La mancata consegna delle registrazioni, infatti, precludendo alle istituzioni competenti il controllo sull'emesso televisivo e quindi la verifica di conformità al dettato normativo dell'attività posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo, configura (cfr. verbale di accertamento prot. NP.2019.2297 del 21/10/2019) la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione, la società TRMEDIA S.r.l. ha inviato, in data 31/10/2019, una comunicazione via email al CO.RE.COM sostenendo di aver regolarmente spedito le registrazioni richieste a mezzo corriere espresso, e di aver appreso solo successivamente alla notifica dell'atto di contestazione che le stesse non erano pervenute al destinatario, impegnandosi a provvedere, per tramite di un suo delegato, alla consegna del pacco - rintracciato in giacenza presso lo spedizioniere ancora integro e sigillato e recante data di presa in carico 25 febbraio 2019 - presso gli uffici del Comitato.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Emilia-Romagna, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0523897, del 4 dicembre 2019, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'archiviazione del procedimento a carico della TRMEDIA S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "*You Tivu - LCN 644*"

La proposta di archiviazione formulata dal Comitato si fonda, come detto, sulla circostanza, documentata in atti, secondo cui le registrazioni richieste erano state regolarmente spedite dalla TRMEDIA S.r.l. tramite corriere espresso ma mai consegnate al destinatario. Rintracciata la spedizione la società ha immediatamente provveduto a consegnarla presso gli uffici CO.RE.COM. che, verificatane la rispondenza con quanto richiesto, hanno confermato la corretta tenuta delle registrazioni da parte della società medesima.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Emilia-Romagna in quanto non sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per

la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, l'insussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata osservanza da parte della società TRMEDIA S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*You Tivu - LCN 644*" delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società TRMEDIA S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*You Tivu - LCN 644*", con sede in Reggio Emilia (RE), Via Ragazzi del 99, n. 55, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone